

# DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

## LE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE (legge 122/92)

(L. 5.2.1992 n. 122 – D.P.R. 18/04/1994 n. 387 – L. 05/01/1996 n. 25 – L. 26/09/1996 n. 507 – Circolare Ministero industria n. 3286/C del 19/06/1992 – D.M.13/03/1994 n. 358 – D. LGS. 112/98 art. 22 - L. 241/90 art. 19 – D.P.R. 558/99 art.10 – Circolare Ministero industria n. 3502/C del 05/12/2000)

Le imprese che intendono svolgere le attività relative all'autoriparazione previste dalla legge 122/92, per iscriversi all'Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese o per aggiungere tali attività a quelle già esercitate, devono presentare una denuncia di inizio attività **mod.DIARIP** (modello in distribuzione presso la Camera di Commercio – ufficio Attività speciali – Palazzo Affari e disponibile sul sito internet [www.bo.camcom.it](http://www.bo.camcom.it)) con cui denunciano il possesso dei relativi requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge 122/92, da presentarsi unitamente alla domanda di iscrizione o denuncia di modifica.

Per imprese di autoriparazione si intendono tutte le imprese che svolgono l'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

In base all'art. 1 della legge n. 122 del 1992 l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- MECCANICA E MOTORISTICA**
- CARROZZERIA**
- ELETTRAUTO**
- GOMMISTA**

**Rientrano** nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli, nonché l'installazione di impianti e componenti fissi.

**Rientrano** inoltre gli interventi specialistici su autoveicoli quali: interventi su radiatori, carburatori, pompe di iniezione, benzina e diesel, impianti di climatizzazione, impianti per alimentazione GPL o metano, freni e balestre, impianti frigoriferi, impianti di sollevamento, impianti telefonici e musicali, assetti sportivi e carrozzeria speciale.

**Non rientrano** le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

**Non rientrano** inoltre le attività di autoriparazione effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da competizione, go-kart, ecc...

**Non rientra** l'attività di coibentazione su automezzi ancora da immatricolare, mentre occorre l'abilitazione per la carrozzeria per gli automezzi già immatricolati.

**Non rientra** l'attività di costruzione veicoli speciali e quella di costruzione di autocarrozzeria (MAP 18.11.2005).

**Non rientra** l'attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici, in quanto non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone e di cose (MAP 24.11.2006).

**Rientrano** nell'attività di autoriparazione le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio o noleggio di veicoli, autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o

accessorio, attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione effettivamente esercitata. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.

L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali viene effettuato sia per le imprese artigiane che per quelle iscritte al Registro Imprese, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia.

Il **responsabile tecnico** nominato dall'impresa può essere:

IMPRESE ARTIGIANE	IMPRESE NON ARTIGIANE
- titolare - socio partecipante	- titolare - socio di s.n.c. o s.a.s. - dipendente - collaboratore familiare - associato in partecipazione - amministratore o socio di capitale - procuratore o institore

→ Per ogni **Unità locale sede di officina** è necessaria la nomina di un Responsabile tecnico in possesso dei suddetti requisiti.

→ È possibile essere **Responsabile tecnico in una sola officina in tutto il territorio nazionale.**

→ Qualora il titolare o socio partecipante sia già abilitato per una o più sezioni e volesse iniziare un'attività secondaria riconducibile alle altre sezioni, è possibile iscrivere all'Albo delle Imprese artigiane come Responsabile tecnico anche un dipendente, un collaboratore familiare o un associato in partecipazione.

→ Qualora una ditta individuale o società artigiana già abilitata apra un'Unità locale con un Responsabile tecnico dipendente o collaboratore familiare o associato in partecipazione, l'iscrizione dell'UL va depositata presso il Registro delle Imprese, non prima di aver accertato i requisiti presso lo sportello Ufficio attività speciali.

Il responsabile tecnico **deve** essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **REQUISITI PERSONALI**

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, purché siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;

### **REQUISITI MORALI**

- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione di interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l'installazione sugli stessi veicoli e complessi dei veicoli a motore, di impianti e componenti fissi, per i quali reati è prevista una pena detentiva (arresto, reclusione, ergastolo).

**AVVERTENZA:** considerata la delicatezza e la complessità della materia in questione, l'Ufficio rimane a disposizione dell'utente per chiarimenti relativi al possesso dei requisiti morali, sconsigliando l'utilizzo di tale autocertificazione in caso di dubbio. Si precisa che i reati elencati sono superati dalla riabilitazione ottenuta e dalla eventuale sospensione condizionale della pena accordata (art. 166 c.p.); il carattere ostativo del reato è confermato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 c.p.p. – salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 c.p.p.) e di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario giudiziale.

Inoltre il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

### **REQUISITI TECNICO – PROFESSIONALI\***

**A) TITOLO DI STUDIO (vedi tabella di corrispondenza dei titoli di studio/attestati di qualifica professionale)**

- Laurea in materia tecnica / Diploma universitario in materia tecnica (laurea breve);
- Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica (perito industriale e maturità professionale tecnica).

**B) TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE (vedi tabella di corrispondenza dei titoli di studio/attestati di qualifica professionale)**

- diploma di istruzione secondaria superiore con indirizzo non attinente l'attività;
- diploma di qualifica professionale in materia tecnica attinente;
- corso regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività.

**Ciascuno seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni in qualità di:**

- titolare/amministratore/socio partecipante;
- collaboratore familiare;
- dipendente (livello qualificato, secondo quanto disposto dalla L.122/92 art. 7 comma b).

**C) ESPERIENZA PROFESSIONALE**

Esercizio dell'attività di autoriparazione per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare/amministratore/socio partecipante;
- collaboratore familiare;
- dipendente (livello qualificato, secondo quanto disposto dalla L. 122/92 art.7 comma c).

**D) CASI PARTICOLARI:**

- Soggetto già abilitato in quanto responsabile tecnico di altra impresa per tre anni negli ultimi cinque;
- titolare/socio di impresa del settore per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della legge 122/92 (14/12/1994) – legge 25 del 5 gennaio 1996 art. 6;

---

\* I cittadini che sono in possesso di titoli professionali acquisiti in paesi extracomunitari o in paesi appartenenti all'Unione Europea devono preventivamente attivare la **procedura di riconoscimento del titolo** in questione presso il Ministero delle Attività Produttive. La domanda deve essere presentata unitamente alla documentazione relativa ai titoli da riconoscere e deve indicare l'attività in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento.

- dipendente qualificato tre anni negli ultimi cinque in Impresa/Ente non del settore dotata di officina interna: può richiedere l'abilitazione allegando alla denuncia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro, in ordine alle mansioni svolte ed al livello di specializzazione conseguito.

### **Compilazione del mod.DIARIP (denuncia di inizio attività)**

Nel modulo devono essere presenti i seguenti dati: generalità del dichiarante, indicazioni relative alla sezione di cui si richiede l'abilitazione, dati del responsabile tecnico, indicazione della motivazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali, firma del legale rappresentante e del responsabile tecnico (quest'ultima solo per accettazione).

**Si ricorda che la data di inizio attività coincide con la data di presentazione della denuncia.**

N.B. La **sottoscrizione del mod.DIARIP**, da parte del titolare, del legale rappresentante e del responsabile tecnico (se diverso dal denunciante), **non è soggetta ad autenticazione** qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a fotocopia di un valido documento d'identità del/i sottoscrittore/i.

Si ricorda che al **mod.DIARIP** è necessario allegare:

- fotocopia del **documento d'identità** (in corso di validità) del denunciante e del responsabile tecnico;
- **attestazioni** del versamento dei **diritti di segreteria** e della **tassa di concessione governativa**;
- **dichiarazione del datore di lavoro** attestante le esatte mansioni svolte dal dipendente, nel caso l'attività sia stata prestata presso una impresa "non del settore" dotata di officina interna;
- copia del **contratto di associazione in partecipazione** regolarmente registrato (il contratto deve prevedere una partecipazione agli utili da parte dell'associato pari almeno al 5%);
- fotocopia del **titolo di studio o attestato di qualifica professionale** del responsabile tecnico;
- fotocopia del **libretto di lavoro (o altra documentazione che provi l'esperienza)** del responsabile tecnico;
- copia della **denuncia INAIL** dalla quale risulti lo svolgimento della specifica attività presso un'impresa del settore qualora siano soci accomandanti, amministratori o soci di capitale a chiedere l'accertamento dei requisiti sulla base dell'esperienza lavorativa svolta presso la stessa impresa (per le imprese non artigiane).

### **Revoca del Responsabile Tecnico**

La revoca deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa e non richiede accettazione.

Se l'impresa è annotata nella sezione speciale con qualifica di impresa artigiana, tale denuncia va inoltrata all'albo delle imprese artigiane con il modello 3 (per le ditte individuali) o il modello 4 (per le società) o modello UL (per le Unità locali).

Se l'impresa è iscritta nelle sezioni del Registro delle Imprese, tale denuncia deve essere inoltrata **unicamente** al Registro Imprese.

È importante ricordare che se il responsabile tecnico viene revocato senza sostituzione e l'unica attività esercitata rientra nella sfera applicativa della legge 122/92 è obbligatorio cessare anche l'attività.

### **NOTE**

#### *Attrezzature*

In base al D.M. n. 406 del 30 luglio 1997, le imprese di autoriparazione devono essere in possesso delle attrezzature minime per lo svolgimento di una delle attività annoverate dall'art. 1 della legge 122/92. Lo stesso decreto indica le attrezzature occorrenti per le attività di autoriparazioni parziali quali: radiatorista, carburatorista, installatore di autoradio, riparatore di motocicli ecc...

Competente per le eventuali verifiche sulla dotazione strumentale dell'impresa è l'Ufficio periferico del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C..

### *Attività in forma itinerante*

La circolare del MICA prot. 387286 del 1° giugno 1995, ha compreso nella legge 122/92 lo svolgimento dell'attività di autoriparatore in forma itinerante, che si sostanzia in veri e propri interventi atti a consentire la riparazione in loco (esempi possono essere: elettrauto, meccanico, pompista, carburatorista ecc...).

### *Attività in forma ambulante*

La legge del 20/09/1996 n. 507 ha abrogato la lettera A del comma 1 dell'art. 3 della legge 122/92, ed è ammesso l'esercizio della attività anche in forma ambulante.

## **ACCERTAMENTI D'UFFICIO**

L'ufficio accerterà autonomamente l'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all'art. 10 della legge 575/65 e succ. modificazioni (disposizioni antimafia) per i seguenti soggetti indicati all'art. 5 del D.lgs 490/94 all. 5:

- titolare d'impresa individuale;
- tutti i soci di s.n.c.
- i soci accomandatari di s.a.s.
- responsabile/i tecnico/i
- il legale rappresentante e gli eventuali componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.. Per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato coloro che le rappresentano stabilmente in Italia.

## **ORGANI DI VIGILANZA (art. 10 legge 122/92)**

Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

Gli organi di vigilanza provvedono all'accertamento, alla stesura del verbale e all'applicazione delle sanzioni.

## **VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 10 legge 122/92)**

- L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di un'impresa non iscritta al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 (€ 5.164,57) a lire 30.000.000 (€ 15.493,70) e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
- L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del Registro delle Imprese o dell'Albo delle Imprese artigiane diverse da quella/e in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 (€ 2.582,28) a lire 15.000.000 (€ 7.746,85) e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese o dall'Albo delle Imprese artigiane.
- Se il proprietario o il possessore di auto si avvale di imprese non abilitate, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 (€51,65) a lire 500.000 (€ 258,23).

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (art. 11 legge 122/92)**

Per gli adempimenti di particolare gravità, è stabilita la sospensione da 3 a 6 mesi o la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese o dall'Albo delle Imprese artigiane.

**TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI TITOLI DI STUDIO/ATTESTATI DI QUALIFICA PROFESSIONALE**

<b>RICONOSCIMENTO REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI</b>	
<b>TITOLO</b>	
<b>INDIRIZZO / SPECIALIZZAZIONE (ATTIVITA' RICONOSCIUTE ART. 1 L. 122/92)</b>	
<b>LAUREA</b>	<b>ULTERIORI CONDIZIONI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO</b>
Ingegneria ( <b>meccanica e motoristica carrozzeria elettrauto gommista</b> ) Fisica ( <b>meccanica e motoristica carrozzeria elettrauto gommista</b> ) Agraria ( <b>meccanica e motoristica</b> ) Ingegneria meccanica ( <b>meccanica e motoristica carrozzeria elettrauto gommista</b> ) parere CUN 8.3.2006 Chimica industriale ( <b>gommista</b> ) parere CUN 21.3.2007	
<b>DIPLOMA DI MATURITA'</b> oppure <b>DIPLOMA DI MATURITA' PROFESSIONALE RILASCIATO DA ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO (1)</b>	<b>ULTERIORI CONDIZIONI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO</b>
Diploma di maturità tecnica di perito industriale ITI elettronica industriale ( <b>elettrauto</b> ) Diploma di maturità tecnica di perito industriale ITI elettrotecnico ( <b>elettrauto</b> ) Diploma di maturità tecnica di perito industriale ITI per la termotecnica ( <b>meccanica e motoristica carrozzeria elettrauto gommista</b> ) Diploma di maturità tecnica di perito industriale ITI per le industrie metalmeccaniche ( <b>meccanica e motoristica carrozzeria elettrauto gommista</b> ) Diploma di maturità tecnica di perito industriale ITI per la meccanica di precisione ( <b>meccanica e motoristica carrozzeria elettrauto gommista</b> ) Diploma di maturità tecnica di perito industriale ITI per la meccanica ( <b>meccanica e motoristica carrozzeria elettrauto gommista</b> ) Diploma di maturità professionale IPSIA 5 di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche ( <b>elettrauto</b> ) Diploma di maturità professionale IPSIA 5 di tecnico delle industrie meccaniche ( <b>meccanica e motoristica carrozzeria elettrauto gommista</b> ) Diploma di maturità tecnica ITI energia nucleare ( <b>elettrauto</b> ) Diploma di maturità tecnica ITI costruzioni aeronautiche ( <b>meccanica e motoristica carrozzeria elettrauto gommista</b> ) Diploma di maturità tecnica ITI industria navalmeccanica ( <b>meccanica e motoristica carrozzeria elettrauto gommista</b> ) Diploma di maturità di perito agrario ( <b>meccanica e motoristica</b> ) Diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie IPSIA 5 elettrico ( <b>elettrauto</b> ) Diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie IPSIA 5 elettronico ( <b>elettrauto</b> )	
<b>ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE RILASCIATO DA ISTITUTI REGIONALI O RICONOSCIUTI DALLA REGIONE</b> oppure <b>DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE (tre anni)</b>	<b>ULTERIORI CONDIZIONI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO</b>
Operatore meccanico Tecnico delle industrie meccaniche	<b>UN ANNO di lavoro, minimo qualificato, negli ultimi cinque alle dirette dipendenze (2) di una impresa del settore che risulti già abilitata per le medesime attività.</b>
<b>Note</b>	(1) I diplomi rilasciati da Istituti Professionali di Stato, seppur della durata di 3 anni (e quindi non diplomi di maturità) sono considerati a tutti gli effetti diplomi di secondo grado. (2) D.P.R. 447/1991 - Art. 2. Requisiti tecnico-professionali: 1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.

**La Commissione Provinciale per l'Artigianato si riserva di valutare i rispettivi titoli di studio al fine di stabilire per quali attività del settore autoriparazioni possono ritenersi abilitanti.**